Pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ in data 28.07.2023

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PER L'ESERCIZIO SULLA SOCIETA' DI GESTIONE DI UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESRCITATO SUI SERVIZI COMUNALI.

(art. 30 e art. 113, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Tra i comuni di:

1) Altissimo;
2) Arzignano;
3) Brendola;
4) Brogliano;
5) Castelgomberto;
6) Chiampo;
7) Cornedo Vicentino;
8) Creazzo;
9) Crespadoro;
10) Gambellara;
11) Montebello Vicentino;
12) Montecchio Maggiore;
13) Monteviale;
14) Montorso Vicentino;

15) Nogarole Vicentino;

16) Recoaro Terme;

17) San Pietro Mussolino;

18) Sovizzo;

19) Trissino;

20) Valdagno;

21) Zermeghedo;

In seguito i Comuni, come sopra individuati saranno denominati "Enti locali"

PREMESSO

- che con atto in data 18 Gennaio 2003 Rep. 125167 del Notaio Colasanto di Arzignano, è stata costituita la società Agno Chiampo Ambiente srl, a seguito della trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani delle Valli dell'Agno e del Chiampo, previa scissione delle funzioni di Autorità di Bacino RSU dalle attività di erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
- che con verbale in data 6 Febbraio 2006 il C.d.A. della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. ha approvato la bozza definitiva del nuovo statuto illustrata nel corso

degli incontri informali avvenuti con i Comuni soci;

- che gli Enti locali, con le delibere dei rispettivi Consigli Comunali, hanno quindi approvato:

a) le modifiche dello statuto di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. in modo che vengano riconosciuti ai comuni strumenti idonei ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000;

b) lo schema di convenzione da stipularsi tra gli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente s.r.l. al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex. art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. da ultimo menzionato;

- che dunque Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è oggi una società a capitale interamente pubblico come richiesto dall'art. 113, comma 5° lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000 e tale dovrà sempre restare perché così imposto dall'art. 1, dall'art. 7, e dai relativi richiami dello statuto della società.

- che, sempre in forza delle sopra ricordate deliberazioni

degli Enti locali, anche lo statuto di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è stato adeguato al disposto del più volte menzionato art. 113, comma 5° lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000;

- che in questa sede si da esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti locali indicate in epigrafe nella parte in cui prescrive la sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, al fine di garantire a ciascuno degli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente s.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come imposto dall'art. 113, comma 5° lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000;
- che il sopra ricordato art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra gli Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4° prevede che le convenzioni tra Enti locali possano stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega

di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che, pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, anche a mezzo di una apposita assemblea di coordinamento intercomunale, costituita dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci aderenti alla convenzione;
- che la sottoscrizione della presente convenzione non incide di per sé, a titolo di risoluzione o revoca, sui rapporti di gestione di servizi pubblici in atto tra i Comuni e concessionari terzi, fermi restando i poteri di autotutela e di riscatto da adottare con atti puntuali, qualora la normativa vigente ammetta tali poteri;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1- OGGETTO

1. Gli Enti locali convengono di gestire i loro servizi

pubblici in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, individuata nella società a responsabilità limitata denominata Agno Chiampo Ambiente s.r.l., il cui statuto è allegato alla presente convenzione come parte integrante sotto la lettera "S".

2. Tenuto conto dello statuto di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. approvato dagli Enti locali, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta Agno Chiampo Ambiente s.r.l. riguarda i seguenti servizi pubblici locali:

   1) la gestione dei rifiuti solidi urbani, anche assimilabili, speciali, pericolosi e tossico-nocivi, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

   2) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, inclusi il loro recupero, riutilizzo e com-

mercializzazione;

3) l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti;

4) la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti;

5) la promozione, coordinazione ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, nonché la manutenzione di spazi ed aree verdi;

6) attività di autotrasporto per conto terzi, finalizzato alle attività di gestione dei rifiuti;

7) in via accessoria a quanto sopra indicato, servizi di tariffazione e riscossione ed attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi.

3. La presente convenzione non incide sulle funzioni che, in base alla normativa statale e regionale, risulteranno attribuite alle forme di cooperazione

di cui all'art. 23, comma 5° del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

4. La concreta attivazione, a mezzo di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., della gestione dei servizi pubblici elencati al precedente comma 2 avviene sempre e comunque su decisione autonoma di ogni amministrazione comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi Consigli comunali.

ARTICOLO 2 - ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. avviene sulla base di apposite convenzioni specifiche, denominate contratti di servizio, da stipularsi fra la società e ciascun Ente locale socio, secondo lo schema tipo che trovasi allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "X", ferme restando le competenze delle forme di cooperazione tra gli Enti locali ricordate al precedente art. 1, comma 3, eventualmente delegate ad operare, per l'esercizio di funzioni amministrative, in luogo e per conto degli Enti locali stessi in applicazione di norme di legge statali regionali.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione in maniera coincidente con la durata di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e cioè fino al 31 dicembre 2050.
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purchè tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari al 75% degli Enti Locali aderenti che rappresentino almeno il 65% di quote del capitale.

ARTICOLO 4 - ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE

1. L'esercizio da parte degli Enti locali di un controllo, nei confronti di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000 viene effettuato attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun Ente locale. Ciascun rappresentante in seno all' Assemblea di Coordinamento Intercomunale esprime un solo voto - cosi detto voto per testa - e questo al fine di garantire a tutti gli Enti Locali soci

lo stesso controllo sulla società Agno Chiampo Ambiente s.r.l.

2. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. nonché relativamente all'andamento generale dell' Amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti all'Assemblea il Presidente e il Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente s.r.l.

3. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è delegata dagli Enti locali ad approvare il bilancio di esercizio di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. nonché il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere alla Assemblea di Coordinamento Intercomunale. Il Bilancio così approvato viene trasmesso all'Assemblea dei soci di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. al fine della definitiva approvazione, compatibilmente con la normale attività della

società ed il rispetto dei termini di legge. L'Assemblea è altresì delegata ad apportare le modifiche al testo dello schema tipo dei contratti di servizio di cui al precedente art. 2 della presente convenzione e le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente periodo ai singoli Enti locali per quanto di competenza.

L'Assemblea di coordinamento intercomunale è altresì delegata al rilascio dell'atto di consenso previsto dall'art. 3, quintultimo capoverso dello statuto di Agno Chiampo Ambiente s.r.l.

4. Al fine di permettere un controllo preventivo e più incisivo sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività della società, seguendo in itinere lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, viene costituito un Comitato Tecnico di Controllo.

   Esso è composto da cinque membri e viene nominato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale sceglien-

doli al proprio interno. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e decadono con il rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.

Possono essere riconfermati e sono sostituiti anche in caso di presentazione di dimissioni, nella prima seduta utile dell' Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

Nel frattempo il Comitato continua la propria attività purché i membri, ancora in carica non scendano mai sotto le tre unità. In caso di scadenza contemporanea di tutti i membri del Comitato, alla fattispecie si applicano le disposizioni sulla prorogatio previste dall'art.3 della legge n. 444/1994.

Il Comitato nomina fra i propri componenti un Presidente quale coordinatore dei lavori dello stesso.

Il primo incontro viene convocato dal membro che rappresenta il socio con la quota di capitale della società più alto.

Esso si riunisce presso la sede della società e su invito della stessa, obbligatoriamente, ogni qualvolta il C.d.A. della Società deve acquisire il parere di tale organo sugli atti e sulle attività appresso specificate.

Alle riunioni possono partecipare il Presidente del C.d.A. e gli amministratori della Società.

Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Per ogni incontro viene redatto uno specifico e sintetico verbale, da sottoscriversi da parte dei presenti.

Attraverso il Comitato Tecnico di Controllo si realizza l'informazione, la consultazione, il confronto e la discussione tra i soci, tra i soci e gli organi della società, oltre che una forma di controllo periodico dei soci sulla società.

Al Comitato spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci e dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale. Sul bilancio, sui piani strategici, economici, patrimoniali, finanziari di breve e lungo periodo, sugli atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare a sensi dell'art. 2364 del codice civile, nonché su quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria. Su tali atti il Comitato dovrà esprimere il proprio parere.

La società dovrà informare il Comitato su: gli ordini del giorno di convocazione del Consiglio di Amministrazione; ogni attività o progetto, di maggiore importanza, che non siano ricompresi nelle linee strategiche, nei budget approvati dall'Assemblea; ogni operazione immobiliare; mutui, avvalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia; azioni riguardanti il capitale della società; controversie in materia di lavoro e con le organizzazioni sindacali.

Il Comitato inoltre, monitora periodicamente, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, così come esaminati dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ed approvati dall'Assemblea della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività.

Per tale esercizio, il Comitato ha accesso agli atti della Società, inoltre ha la facoltà di indicare gli indirizzi strategici attuativi relativi alla gestione dei servizi.

5. Per la propria organizzazione e funzionamento l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha sede pres-

so la sede della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e si avvale degli uffici di quest'ultima.

ARTICOLO 5 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE

1) L' Assemblea di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente convenzione, per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In ogni caso, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima delle Assemblee di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. che abbiano per oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.
2) Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e resta in carica cinque anni.
3) La convocazione dell' Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, ecc.) a

consentire la partecipazione con un preavviso di dieci giorni. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale essendo preventivamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

4) Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l' Assemblea di Coordinamento Intercomunale delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino una maggioranza pari al 75% degli Enti locali aderenti che rappresentino almeno il 65% di quote del capitale.

5) In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che siano determinanti per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico in favore di Agno Chiampo Ambiente s.r.l.. Le maggioranze di cui al precedente comma 4° sono proporzionate al totale degli Enti locali aventi diritto di voto ed al capitale da questi

rappresentato. Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare all' Assemblea di coordinamento intercomunale.

6) Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle Assemblee di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. uniformandosi alla volontà espressa dall' Assemblea di coordinamento intercomunale. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum indicato al precedete comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.

7) L'organizzazione ed il funzionamento del coordinamento intercomunale, per quanto non previsto nella presente convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

ARTICOLO 6 -CONTROLLO CONTABILE

1) Il controllo contabile nei confronti di Agno Chiampo Am-

biente s.r.l. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° Cod. civ., viene trasmessa all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E GARANZIE

1) Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente convenzione.

2) La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.

3) Ciascun Ente locale ha facoltà di sottoporre alla Assemblea di cui al precedente articolo 4 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., dei servizi pubblici locali.

ARTICOLO 8 - RECESSO

1) Anche in relazione delle risultanze del controllo su Agno Chiampo Ambiente s.r.l. di cui agli articoli 4 e 6 della presente convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.

2) La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purchè pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente convenzione entro il mese di gennaio, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3) La perdita della qualità di socio in Agno Chiampo Ambiente s.r.l. determina l'automatico recesso dalla presente convenzione.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI LOCALI

1) Gli enti locali che recedano dalla presente convenzione ai sensi del precedente art. 8 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti

convenzionati e con la Società. Gli Enti locali restano responsabili verso la società e gli altri Enti locali dei danni derivanti dal loro recesso anticipato.

2) Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente convenzione vengono imputate ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l.

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1) Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.

2) Qualora una controversia veda contrapporsi ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la defi-

nizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

3) Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del tribunale di Vicenza di provvedere a tale nomina.

4) Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale di Vicenza, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra gli essi arbitri, il Presidente del Collegio.

ARTICOLO 11 - ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DI TERZI

1) L'adesione alla presente convenzione non riguarda i rapporti in essere fino alla loro naturale scadenza, relativi alla gestione dei servizi pubblici ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, tra gli Enti locali e soggetti diversi da Agno Chiampo Ambiente s.r.l., ferma restando per gli Enti locali la facoltà di

interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.

ARTICOLO 12 - ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI ALLA CONVENZIONE

1) E' consentita l'adesione alla presente convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla convenzione.

2) La richiesta di aderire alla presente convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al precedente articolo 4. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente delibera l'Assemblea di coordinamento intercomunale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

3) Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2°, l'Ente locale ammesso a partecipare alla convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i

patti e le condizioni contenute nella convenzione medesima.

4) Per effetto dell'adesione alla convenzione, l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

5) La presente convenzione è efficace nei confronti dei singoli enti locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.